

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1949 del 17/04/2019
Oggetto	Concessione temporanea di occupazione aree demaniali ad uso gare di pesca sportiva in un tratto di sponda interna del Po di Volano in centro all'abitato di Codigoro (FE). Richiedente: ARCI Pesca Fisa Ferrara - Pratica FE19T0018
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2012 del 17/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette APRILE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara**

---

**OGGETTO:** Concessione temporanea di occupazione aree demaniali ad uso gare di pesca sportiva in un tratto di sponda interna del Po di Volano in centro all'abitato di Codigoro (FE)

**COMUNE:** Codigoro (FE)

**CORSO D'ACQUA:** Po di Volano

**RICHIEDENTE:** ARCI PESCA FISA Ferrara

**CODICE PRATICA:** FE19T0018

**LA RESPONSABILE**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 4 maggio 2018 n. 639 che fornisce le nuove direttive per la gestione del Demanio della Navigazione Interna, aggiornando e sostituendo le precedenti di cui alla Delib. G.R. n. 1400/2013;
- la DDG n.106/2018 con cui si conferisce alla sottoscritta

l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019.

PRESO ATTO che:

- il Sig. Grossi Marco, C.F. GRSMRC58L06A965Q, in qualità di Presidente dell'Associazione ARCI Pesca Fisa Ferrara, con sede legale in Via Baroncini 112 a Copparo (FE), P.IVA 01441850383, con istanza presentata in data 08/04/2019, assunta al prot. PG/2019/55809, ha chiesto la concessione temporanea per occupazione di aree demaniali sulla banchina cementata, per un tratto di circa 1.000 m lineari, dell'arginatura della sponda sinistra del Po di Volano, in centro all'abitato di Codigoro (FE), ad uso gare di pesca sportiva, secondo il calendario presentato che riporta n. 22 giornate, per una superficie complessiva di circa 1.500 mq, catastalmente ubicati nel Foglio 84 del Comune di Codigoro, mapp. 229 e 314;

CONSIDERATO che:

- la domanda non è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 13 delle Direttive per la gestione del Demanio della Navigazione Interna, approvate con la D.G.R. 639/2018;
- l'area oggetto di concessione non è ricompresa in zona SIC ZPS né in area protetta;
- in data 09/04/2019, PG/2019/57244, l'ARCI PESCA FISA Ferrara ha comunicato che il calendario presentato con la domanda di concessione contiene un errore in quanto una gara si terrà il giorno 08/09/2019 anziché il 09/09/2019 riportato erroneamente.

PRESO ATTO del parere del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna in data 11/04/2019, assunto al prot. PG/2019/58603, espresso in senso favorevole;

PRESO ATTO del nulla osta ai fini idraulici e della navigazione rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in data 15/04/2019, assunto al prot. PG/2019/60219, espresso in senso favorevole con prescrizioni, integralmente riportate di seguito all'Art. 5 del Disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione per occupazione temporanea di un tratto di banchina cementata, per circa 1.000 mt, sull'arginatura della sponda sinistra del Po di Volano, in centro all'abitato di Codigoro (FE), ad uso gare di pesca sportiva, possa essere assentita;
- di fissare il canone di concessione per occupazione temporanea (n. 22 giornate secondo il calendario allegato all'istanza) in € 10,66, calcolati sulla base della Direttiva approvata con la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 639/2018;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 17/04/2019, assunto al prot. n. PG/2019/61900
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
  - a) l'importo relativo alle spese di istruttoria pari a € 75,00;
  - b) l'importo relativo al canone di concessione per occupazione temporanea pari a € 10,66;
  - c) l'importo relativo al deposito cauzionale pari a € 250,00 a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 7 della Delibera di Giunta Regionale n. 639/2018, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

DATO ATTO, altresì, che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

#### DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, all'Associazione ARCI Pesca Fisa Ferrara, con sede legale in Via Baroncini 112 a Copparo (FE), P.IVA 01441850383, la concessione temporanea per occupazione di aree demaniali sulla banchina cementata, per un tratto di circa 1.000 mt, dell'arginatura della sponda sinistra del Po di Volano, in centro all'abitato di Codigoro (FE), ad uso gare di pesca sportiva, secondo il calendario presentato che riporta n. 22 giornate, per una superficie complessiva di circa 1.500 mq, catastalmente ubicati nel Foglio 84 del Comune di Codigoro, mapp. 229 e 314, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di questo Servizio;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la validità della concessione temporanea limitatamente alle giornate indicate nel calendario delle gare presentato dal Richiedente, allegato al presente atto;
4. di stabilire nella misura di € 10,66 il canone per l'occupazione temporanea per il periodo di validità indicato al punto precedente, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che quanto dovuto è già stato versato;
5. di dare atto che il deposito cauzionale costituito in € 250,00 è stato versato;
6. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario solamente in caso d'uso;
7. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità competente, comporta la decadenza della

Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

8. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), D.Lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
10. di stabilire che:
  - l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale
  - l'importo relativo al canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m.e.i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
  - l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
11. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
12. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al concessionario e via PEC agli Enti coinvolti nel procedimento.

La Responsabile del Servizio  
Ing. Paola Magri  
(originale firmato digitalmente)

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione temporanea da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore dell'Associazione ARCI Pesca Fisa Ferrara, con sede legale in Via Baroncini 112 a Copparo (FE), P.IVA 01441850383, (pratica SISTEB n. FE19T0018)

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione riguarda l'occupazione temporanea di aree demaniali sulla banchina cementata, per un tratto di circa 1.000 mt, dell'arginatura della sponda sinistra del Po di Volano, in centro all'abitato di Codigoro (FE), ad uso gare di pesca sportiva, secondo il calendario presentato che riporta n. 22 giornate, per una superficie complessiva di circa 1.500 mq, catastalmente ubicati nel Foglio 84 del Comune di Codigoro, mapp. 229 e 314, così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di questo Servizio. L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000) conservati agli atti di A.R.P.A.E. e come da planimetria allegata al presente atto.

### **Articolo 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e la validità della stessa è limitata alle giornate indicate nel calendario delle gare presentato dal Richiedente, allegato al presente atto.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

Il Concessionario deve corrispondere anticipatamente alla Regione Emilia-Romagna, il canone dovuto per l'occupazione temporanea fissato in €. 10,66.

L'importo del deposito cauzionale è costituito in € 250,00, la garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

### **Articolo 4**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso dell'area conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po.

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale e di pesca. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e della Delibera di G.R. n. 639/2018 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere ed attività da realizzare.

Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

## Articolo 5

### CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E DELLA NAVIGAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

1. Il presente nulla osta idraulico è relativo alla richiesta di occupazione temporanea di aree in fregio al Po di Volano, in sinistra idraulica, per lo svolgimento di gare di pesca sportiva da attuarsi fra aprile e ottobre 2019.
2. L'area del demanio idrico, oggetto dell'occupazione temporanea, è indicata nelle mappe allegate, che sono parte integrante del presente atto.
3. Le manifestazioni dovranno essere preparate, condotte e guidate secondo i principi generali sanciti dagli artt. 91, 92 e 93 del Regolamento del Codice della Navigazione.
4. Esse dovranno avvenire a navigazione "aperta", pertanto le gare non dovranno in alcun modo ostacolare, o rendere difficoltoso, il transito di unità nautiche lungo il tratto navigabile, temporaneamente adibito a campo di gara.
5. Lungo il percorso di gara dovrà essere dislocato un numero sufficiente di imbarcazioni, a motore e/o a remi, adeguatamente attrezzate sia per la sorveglianza sulla navigazione sia per eventuali interventi di soccorso.
6. Il Richiedente dovrà dare la più ampia diffusione alla presente autorizzazione onde rendere edotti i naviganti delle difficoltà che possono originarsi durante le manifestazioni.
7. E' atto vietato transitare sulle sommità arginali con mezzi a motore.
8. Al termine di ogni gara dovranno essere allontanati dall'alveo tutti i materiali utilizzati ed eventuali rifiuti formatisi.
9. Il legale rappresentante dell'Associazione richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni alle Opere Idrauliche e/o a terzi che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle gare di pesca; nell'eventualità, il Richiedente dovrà provvedere direttamente agli interventi di sistemazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale.
10. Il Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche esistenti per l'uso richiesto.
11. Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente.
12. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti in ambito fluviale.
13. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
14. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione

concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

15. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

## **Articolo 6**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

## **Articolo 7**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 25 della della Delibera di Giunta 4 maggio 2018 n. 639, sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

## **Articolo 8**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**